PERIODICO DI INFORMAZIONE SINDACALE WWW.UILSCUOLAIRC.IT

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA COORDINAMENTO IRC

UIL SCUOLA IRC INFORMA

All'Albo Sindacale art. 25 legge 300/1970 tel. 0694804753 - e-mail: info@uilscuolairc.it Anno II - n. 6 - marzo 2021

NORMATIVA

DECRETO LEGGE N. 30 DEL 03/03/21

L'art. 2 de DL 30 del 13/03/2021 riguardo "Congedi per genitori e bonus baby-sitting" possiamo dire che si tratta di una "risoluzione" di una delle problematiche che ha maggiormente afflitto quelle famiglie con minori, costretti nelle zone rosse e arancioni, alla didattica a distanza causa Covid-19.

Vediamo in sintesi quali sono i provvedimenti:

Al comma 1: beneficiano del lavoro agile i genitori di minore di anni 16, in alternativa all'altro genitore, anche in caso di contagio del figlio minorenne, per tutta la durata della quarantena e per tutto il periodo della sospensione della didattia in presenza.

Commi 2 e 3: nel caso in cui non si possa svolgere lavoro agile, ad esempio non si possa svolgere l'attività didattica a distanza, è possibile fruire del congedo parentale con assegni ridotti al 50% per i figli fino a 14 anni non compiuti oppure affetti da disabilità certificata e frequentati oltre che la scuola, centri diurni di assistenza chiusi a causa del covid. Il comma 4 include con gli stessi benefici del comma 2 coloro i quali hanno dovuto prendere un periodo di aspettativa per l'accudimento dei figli minori di anni 14 dal 1 gennaio 2021 al 13 marzo 2021.

Al comma 5 invece "In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro".

LEGGI ON-LINE L'INTERO DECRETO LEGGE

ALTRE GRADUATORIE E IRC

GLI IDR POSSONO ESSERE INSERITI NELLE GRADUATORIE ATA?

La risposta alla domanda non può che essere affermativa! Infatti il titolo di accesso alle graduatorie di terza fascia del personale ATA hanno come base di partenza i diplomi di secondaria di secondo grado e per il profilo di collaboratore scolastico, può essere requisito di accesso aanche una qualifica professionale della durata triennale (non è il caso dei docenti di religione almeno nel 99% dei casi).

Per accedere alle graduatorie di Terza Fascia, di cui non è ancora stata pubblicata la ordinanza ministeriale, è sufficiente essere in possesso di qualsiasi diploma. Ci sono però delle eccezioni che permettono di accedere anche nelle graduatorie di diversi profili.

I profili comuni sono: Assistente Amministrativo (AA) e Collaboratore Scolastico (CS), ma i diplomi tecnici e professionali danno accesso anche ai profili di Assistente Tecnico (AT) a supporto dei docenti delle discipline tecniche e professionali e agli insegnanti Tecnico Pratici.

Per esempio: un docente di religione che ha conseguito il diploma di Liceo Classico, potrà essere inserito in due soli profili ATA: Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico. Mentre se è in possesso di un diploma ad esempio di tecnico commerciale indirizzo informatico, si potrà essere inseriti nella rispettiva graduatoria come Assistente Tecnico laboratorio di informatica.

Per una maggiore, anche se non del tutto esaustiva lettura, vi invitiamo a prendere visione la pagina del Ministero dell'Istruzione cliccando qui.

Ricordiamo che il servizio di religione (tutto) vale è utile nella misura di 1,20 punti l'anno che sommati al punteggio del titolo di accesso e all'eventuale laurea o titolo riconosciuto permettono una collocazione in alto nella graduatoria di terza fascia.

È utile inoltre sapere che, dopo due anni (24 mesi) di servizio effettivo in qualità di personale ata in uno specifico profilo (Assistente Amministrativo oppure Tecnico o semplicemente Collaboratore Scolastico), si può partecipare al "Concorso 24 mesi" per essere inseriti nelle graduatorie permanenti ed aspirare all'assunzione a tempo indeterminato.

I docenti di religione che desiderano essere inseriti nelle future graduatorie di terza fascia del personale ATA possono prendere contatti al numero del Coordinamento Nazionale tel. 0694804753 oppure scrivere a info@uilscuolairc.it per avere maggiori informazioni e assistenza presso le nostre sedi UIL Scuola presenti su tutto il territorio nazionale.

DOCENTI IRC PRECARI

QUALI PERMESSI PER GLI IDR PRECARI?

I docenti di religione a Tempo determinato si suddividono in cinque "profili": docenti incaricati annuali con ricostruzione di carriera; docenti incaricati annuali senza ricostruzione di carriera; docenti supplenti annuali senza titolo su cattedra libera e vacante; docenti supplenti annuali con titolo su cattedre libere ma non vacanti e supplenti brevi e saltuari.

I docenti incaricati annuali con ricostruzione di carriera, sono equiparati per permessi e malattia ai docenti a tempo indeterminato.

I docenti incaricati annuali senza ricostruzione di carriera e i docenti supplenti annuali su posto libero ma non vacante (esempio supplente su una aspettativa per motivi di studio) seguono le regole dei supplenti annuali,

I docenti senza titolo e i supplenti brevi seguono le regole per i supplenti brevi e saltuari.

Tutti i permessi di maternità e paternità, lutto e matrimonino seguono le norme generali previsti per tutti senza alcuna distinzione.